



Provincia di Forlì-Cesena

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2025, il giorno quattro del mese di Marzo alle ore 16:45, in modalità Videoconferenza, il Presidente Lattuca Enzo con la partecipazione del Segretario Generale Mei Manuela Lucia ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

DECRETO N° 22

D.LGS. N. 387/03, L.R. N. 26/04, D.LGS. N. 28/11. SOCIETA' AGRICOLA GUIDI DI RONCOFREDDO S.S.. ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA RELATIVA A UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE DI TIPO "FOTOVOLTAICA", SITO IN COMUNE DI LONGIANO, COMPRENSIVO DI NUOVA LINEA ELETTRICA A 15 KV E NUOVA CABINA MT 900KW FTV PER LA CONNESSIONE ALLA RETE DELL'IMPIANTO, LOCALIZZATE NEI COMUNI DI LONGIANO E RONCOFREDDO.

ESPRESSIONE DEI PARERI DI COMPETENZA IN RELAZIONE ALLA LOCALIZZAZIONE DELLA LINEA ELETTRICA IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI.

IL PRESIDENTE

VISTA la proposta di provvedimento allegata in calce, formulata dalla Responsabile del Procedimento, Arch. Elisabetta Fabbri Trovanelli;

RITENUTO di dover disporre al riguardo nell'ambito della propria potestà decisionale così come disposto nel successivo dispositivo;

CONSIDERATO CHE la proposta di provvedimento è corredata dal prescritto parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come da parere espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

1. DI APPROVARE la proposta di pari oggetto, allegata in calce quale parte integrante e sostanziale del presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute ed in ordine alle determinazioni nella stessa specificata;

2. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 L. n. 69/2009, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente-Provvedimenti Organi Indirizzo Politico" del sito web dell'Ente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di assicurare la continuità della funzionalità dei Servizi dell'Ente, ai sensi dell'art.11, comma 6 dello Statuto

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la nota (PG/2024/142095) inoltrata da Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, di convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-ter L. 241/90, relativa al procedimento indicato in oggetto, avviato ai sensi degli artt. 7 e 8 della medesima legge, pervenuta a questa Amministrazione in data 02/08/2024 ed assunta al prot. prov.le n. 21950.

Premesso che:

- La società agricola Guidi di Roncofreddo s.s., con sede legale in Via Matteotti n. 275, in Comune di Roncofreddo, con note del 05/07/2024, volontariamente integrate in data 22/07/2024, ha chiesto ad Arpae l'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaica", avente potenza di picco pari a 1.189,48 kWp, sito in Comune di Longiano in Strada Provinciale n. 85;
- per la connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete pubblica di distribuzione elettrica è prevista la demolizione di un tratto di linea elettrica MT in cavo aereo esistente (denominata "Fellon") e la realizzazione di una nuova linea elettrica a 15 kV in parte in cavo aereo e in parte in cavo sotterraneo, oltre alla costruzione di una nuova cabina elettrica denominata "Vallieri Nicola 900KW FTV" n. DE102759884", nei Comuni di Longiano e Roncofreddo;
- Il proponente ha chiesto di ricomprendere nell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 i seguenti procedimenti:
 - Titolo edilizio (D.P.R. n. 380/2001 e L.R. n. 15/2013) per la costruzione dell'impianto e della cabina elettrica;
 - Autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. n. 42/2004);
 - concessione all'utilizzo/attraversamento di aree pubbliche o ad uso pubblico;
 - autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'elettrodotto in media tensione per la connessione alla rete di distribuzione elettrica;
 - variante agli strumenti urbanistici dei Comuni interessati (Longiano e Roncofreddo);
- l'autorità competente in merito all'istanza presentata è Arpae - Area Autorizzazioni Concessioni EST - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena;
- l'impianto di rete per la connessione, prima della messa in esercizio, sarà inserito nella rete di distribuzione del gestore, acquisito al patrimonio di E-distribuzione S.p.A. e verrà utilizzato per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica di cui E-distribuzione S.p.A. è concessionaria;
- la linea elettrica e la nuova cabina MT per la connessione dell'impianto in oggetto non risultano essere previste negli strumenti urbanistici del Comune di Longiano, per cui l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003, avrà efficacia di variante urbanistica per la localizzazione dell'infrastruttura, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e con l'introduzione delle fasce di rispetto ai sensi del D.M. 29/05/2008 e della L.R. 30/2000;
- il proponente, Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo s.s., ha richiesto per le opere elettriche in oggetto, necessarie per la connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete di distribuzione, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003 e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Visto che la copia dell'istanza formulata dalla società agricola Guidi di Roncofreddo s.s., la documentazione progettuale completa e le relative integrazioni, sono state rese disponibili sul server *GDrive* di Arpae SAC di Forlì-Cesena, tramite link comunicato con prot. n. 21950 del 02/08/2024.

Preso atto che:

Prop n 23 / 2025

- Relativamente all'acquisizione della disponibilità delle aree interessate dalla linea elettrica per la connessione alla rete elettrica nazionale, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 37/2002, è stato dato avvio alla procedura per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio tramite pubblicazione dell'avviso di deposito su:
 - BURERT Emilia-Romagna n. 271 del 14/08/2024;
 - Albo Pretorio del Comune di Longiano e del Comune di Roncofreddo in data 14/08/2024;
 - Albo Pretorio della Provincia di Forlì-Cesena (n. reg. 1355, Prot. 22132 del 06/08/2024);
 - quotidiano Corriere Romagna in data 12/08/2024;
- con nota assunta al prot. prov.le n. 32686 del 29/11/2024, Arpae ha comunicato:
 - che entro i termini di legge, previsti per il deposito e la pubblicazione, è pervenuta una osservazione;
 - la convocazione per il giorno 14/01/2025 della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria.

Richiamate le competenze provinciali nell'ambito del suddetto procedimento:

- ai sensi della LR 24/2017 e ss.mm.ii., la Provincia è chiamata ad esprimere l'assenso, relativamente agli effetti di variante urbanistica per gli interventi di localizzazione delle opere pubbliche attuati nei comuni ricadenti nel territorio di competenza;
- ai sensi dell'art. 19, comma 3 lett. c), LR n. 24/2017, la Regione Emilia-Romagna ha attribuito agli Enti di Area Vasta, costituiti dalle Province, la qualità di autorità competente per la valutazione ambientale degli strumenti urbanistici e relative varianti dei Comuni e delle Unioni facenti parte dell'ambito territoriale provinciale;

Richiamate:

- la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii. *“Fondamentale”*;
- il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e ss.mm.ii. *“Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici”*;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;
- la legge regionale 19 dicembre 2002 n. 37 e ss.mm.ii. *“Disposizioni Regionali in materia di Espropri”*;
- la legge regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;
- il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;
- la legge regionale 19 dicembre 2017, n. 24 e ss.mm.ii. *“Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”*.
- la legge regionale 17 luglio 2023 n. 8 e ss.mm.ii. *“Norme in materia di opere relative a reti ed impianti elettrici e semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione elettrica e delle procedure riguardanti le reti e gli impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. Abrogazione della legge regionale 22 febbraio 1993 n. 10”*.

Richiamati inoltre:

gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28/01/1993 e n. 1551 in data 14/07/1993;

Prop n 23 / 2025

- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (*PRIT 2025*), approvato con deliberazione di Assemblea Regionale n. 59 del 23/12/2021;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (*PTA*), approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21/12/2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (*PSRI*) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17/03/2003 n. 350 e successive Varianti ed il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (*PAI*) dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia - Conca (*Autorità ora confluite nell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po*);
- Piano Territoriale Regionale (*PTR*), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 03/02/2010;
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (*PRGR 2022-2027*), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia- Romagna con deliberazione n. 87 del 12/07/2022;
- Piano Aria Integrato Regionale (*PAIR 2030*), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 152 del 30/01/2024.

gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (*PIAE*) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12509/22 in data 19/02/2004 e successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 112576/103 del 19/12/2014;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (*PTCP*) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006, sua Variante integrativa approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19/07/2010 e successiva variante predisposta ai sensi dell'art. 27 bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. e approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 103517/57 del 10/12/2015.

Dato atto che:

- in data 02/09/2024 si è svolta la prima seduta della Conferenza di Servizi, per la quale Arpae ha redatto apposito verbale, acquisito al prot. prov.le con il n. 27219 del 03/10/2024;
- alla suddetta Conferenza ha partecipato, in rappresentanza della Provincia, un funzionario delegato del Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale;
- nell'ambito della Conferenza di Servizi sopra citata, la Provincia di Forlì-Cesena ha espresso osservazioni in merito a:
 1. Idoneità dell'area oggetto dell'impianto fotovoltaico, che risulta ricadere all'interno di "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua – Zone di tutela del paesaggio fluviale" di cui all'art. 17, comma 2, lett. c) delle norme del PTCP. Tenuto conto che la DAL Regione Emilia-Romagna n. 28/2010, come modificata dalla DAL n. 125/2023, inserisce, nell'Allegato I, lett. A), punto 1.2-bis, le "fasce di tutela fluviale di cui all'articolo 17 del PTPR", corrispondenti alle aree del PTCP sopra citate, fra le aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, sono stati richiesti approfondimenti in merito, tenendo conto delle prescrizioni, in particolare al comma 7 e 8, dell'art. 17 delle norme di PTCP.
 2. Interferenza di una siepe appartenente a "Pianta, gruppo, filare meritevole di tutela", tutelata ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. b) delle norme di PTCP, per la quale si è segnalata la necessità di verifica per poter garantire che non venga abbattuta e/o danneggiata durante la costruzione e la gestione della linea elettrica di connessione dell'impianto in progetto.
- in data 29/11/2024, con nota assunta al prot. prov. n. 32686, Arpae ha trasmesso la documentazione integrativa prodotta dal proponente;
- in data 14/01/2025 si è svolta la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, per la quale Arpae ha redatto apposito verbale, trasmesso con nota prot. prov.le n. 4183 del 17/02/2025;

Preso atto, in riferimento all'osservazione di cui al sopra citato punto 1 (Idoneità dell'area oggetto dell'impianto fotovoltaico):

- di quanto dichiarato nel parere legale trasmesso dal proponente, nel quale viene riportato che la stessa DAL 125/2023 ha definitivamente stabilito che la riconducibilità di un'istanza di autorizzazione unica ad una delle aree inidonee della DAL 28/2010 non ne comporta l'automatico diniego, ma solo l'obbligo di valutarne in concreto l'idoneità in sede procedimentale:
"(...) Osserva, in proposito, la giurisprudenza amministrativa che trattasi non di impedimento assoluto, ma di valutazione di "primo livello", che impone poi di verificare in concreto, caso per caso, se l'impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull'area, possa essere realizzabile, non determinando una reale compromissione dei valori tutelati dalle norme di protezione (dirette) del sito, nonché di quelle contermini (buffer) (...)";
- che il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4298 del 14/11/2024, ha ritenuto di sospendere il D.M. 21/06/2024 "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili" limitatamente al solo art. 7 comma 2 lettera c), che dà alle Regioni la "possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8" del decreto 199/2021;
- degli ulteriori elementi istruttori forniti da Arpaè in sede di Conferenza di Servizi decisoria conclusiva del 14/01/2025, in particolare:
 - l'impianto fotovoltaico in progetto risulta localizzato entro il raggio di 500 metri da uno stabilimento produttivo esistente, che dà certamente una impronta chiara al territorio circostante, pertanto l'idoneità dell'area ai sensi del c-ter) punto 2 dell'art. 20 comma 8 del D.Lgs. n. 199/2021 sembra essere perfettamente conforme agli intenti del legislatore;
 - la tutela fluviale può essere oggetto di valutazioni, in quanto l'area di impianto non rientra nei 150 metri dal fiume e tra l'impianto e il fiume è presente un'abitazione con ampio piazzale, annessi servizi e capannone per il ricovero mezzi, che costituiscono una schermatura, sia pur parziale, dell'impianto;
 - nell'area in cui è prevista l'installazione dell'impianto fotovoltaico è già presente un altro impianto fotovoltaico a terra (autorizzato in precedenza dal Comune), di dimensioni minori, che occupa circa 1/5 del lotto interessato dall'intervento;
- che non sono emersi in Conferenza di Servizi elementi ostativi specifici alla realizzazione dell'impianto e che si tratta di un impianto di interesse pubblico situato in area idonea ai sensi dell'art. 20 comma 8, c-ter) 2, per il quale Arpaè, per quanto di competenza, ha ritenuto l'area idonea.

La valutazione complessiva degli elementi sopra riportati consentirebbe pertanto di poter ritenere superabile la DAL regionale n. 125/2023 e di conseguenza la tutela posta dall'art. 17 del PTCP.

Preso atto inoltre di quanto dichiarato dal Comune di Roncofreddo nella nota inviata per la CdS del 14/01/2025, in cui si afferma che non è prevista alcuna procedura espropriativa e nessuna variante urbanistica, in quanto la linea elettrica di connessione dell'impianto fotovoltaico, per il territorio del Comune di Roncofreddo, è già localizzata e comprensiva di fasce di rispetto.

Dato atto che la strumentazione urbanistica vigente del Comune di Longiano si compone del Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 238 del 13/06/2006 e successive Varianti.

Dato atto inoltre che i contenuti del progetto proposto (v. elaborato: *DI 3574-23-4888 PD - Relazione tecnica*) sono così riassumibili:

La soc. agr. Guidi di Roncofreddo s.s. ha richiesto a E-Distribuzione S.p.A. la connessione di un impianto fotovoltaico composto da n. 2 sezioni: una composta da 216 moduli fotovoltaici da 655

Prop n 23 / 2025

Wp con supporto fisso con collegamento in BT e una di 1.600 moduli fotovoltaici da 655 Wp con supporto fisso con collegamento in MT. La superficie totale dei pannelli facenti parte dell'impianto è pari a circa 5.547 mq.

Per la connessione dell'impianto alla rete elettrica MT è previsto l'allacciamento a un traliccio MT esistente e alla cabina MT esistente denominata "Felloniche", mediante la posa di nuovo elettrodotto MT interrato in cavo elicordato, per una lunghezza di circa 185 m, la posa di un nuovo traliccio MT per il collegamento di un tratto di linea in cavo aereo della lunghezza di circa 55 m e la realizzazione di una nuova cabina di trasformazione denominata "Vallieri Nicola 900KW FTV", predisposta per l'inserimento di un trasformatore di potenza massima 630 kVA. A completamento del progetto è inoltre prevista la demolizione di un tratto di linea in cavo aereo, per una lunghezza di circa 195 m.

In particolare l'elettrodotto in esame interesserà tratti di viabilità pubblica esistente e tratti di terreno agricolo privato, identificati dalle particelle catastali nn. 319, 372, 79, 81 del Foglio 27 del Comune di Longiano; n. 135 del Foglio 23 del Comune di Roncofreddo.

L'opera comporterà un miglioramento del servizio elettrico per l'area oggetto di intervento ed entrerà a tutti gli effetti a far parte della rete di E-Distribuzione S.p.A.

In merito alle D.P.A. ai sensi del D.M. 29/05/2008 "Fasce" la Relazione tecnica attesta che tale metodologia di determinazione non è applicabile al tracciato dell'elettrodotto in cavo cordato ad elica aereo ed interrato, mentre per la cabina di trasformazione è prevista, in base alla tipologia di trasformatore che verrà installato (630 kVA) una D.P.A. di 2 metri filo parete esterna.

Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T.)

La relazione sulla compatibilità ambientale (elaborato 48 – D8 3574-23-4888 AMB) propone elementi di analisi sufficienti per esprimere il parere ambientale, come di seguito sintetizzati:

- Uso prevalente del suolo

Il tracciato dell'elettrodotto in progetto, avente una lunghezza totale di circa 240 m, di cui circa 185 m in cavo interrato e circa 55 m in cavo aereo, interesserà terreni agricoli di proprietà privata e tratti di viabilità esistente.

Zone assoggettate a tutela paesaggistica

L'analisi delle tutele a cui è sottoposto il territorio in esame è stata svolta sulla base dei vari strumenti di pianificazione (P.T.P.R., P.T.C.P., P.R.G. di Longiano e P.S.C. e R.U.E. di Roncofreddo). Da essa emerge che parte dell'intervento ricade all'interno di:

- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17 P.T.P.R.);

Avendo i sostegni un'altezza fuori terra superiore a 10 m, l'elettrodotto in progetto sarà assoggettato ad Autorizzazione paesaggistica, motivo per il quale si è proceduto alla redazione di apposita Relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005.

- Beni culturali

Il tracciato non interesserà beni culturali.

- Risorse naturali

Il nuovo impianto non interesserà risorse naturali.

- Margini visivi significativi

Il nuovo elettrodotto, in parte interrato e in parte aereo, consentirà di minimizzare l'impatto visivo e non altererà lo stato dei luoghi. La maggior parte del tracciato sarà realizzata in cavo interrato e il tratto in cavo aereo risulta migliorativo rispetto alla linea aerea MT esistente da demolire, in quanto di lunghezza più ridotta.

- Dissesti e zone instabili per frane

Il tracciato in progetto non ricade all'interno di aree soggette a rischio frana.

- Altri siti caratteristici del paesaggio

Oltre alle “Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua” (Art. 17 PTCP), il tracciato in progetto interesserà “Zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale” (Art. 19 PTCP).

Inoltre dalla consultazione delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (aggiornamento secondo ciclo), nello specifico dalla tavola 256 SO, non emergono livelli di pericolo o rischio elevato.

- Effetti dell’opera sul sistema ambientale e territoriale

L'impianto da realizzare avrà un impatto minimo sullo stato dei luoghi e relativo al solo periodo di esecuzione dei lavori. Per l'accesso dei mezzi d'opera sarà utilizzata la viabilità esistente. Le eventuali eccedenze risultanti dagli scavi per le canalizzazioni saranno avviate, a cura dell'impresa esecutrice, a discarica autorizzata; lo stato dei luoghi interessati dagli scavi per canalizzazioni sarà ripristinato al termine degli stessi.

Le linee MT in progetto, realizzate in cavo tripolare ad elica visibile, consentono di ridurre considerevolmente le DPA in quanto non producono livelli di induzione magnetica significativi nell'ambiente in cui vengono realizzate.

- Eventuali misure necessarie all’inserimento della stessa nel territorio

Ritenute non necessarie.

- Descrizione sintetica delle ragioni per le quali si è scelto il tracciato di progetto

L'impiego di conduttori isolati al posto di conduttori nudi, consentirà di ridurre notevolmente anche le distanze di sicurezza per il rischio da elettrocuzione, e di conseguenza, anche le fasce di servitù necessarie per il regolare esercizio dell'impianto elettrico. Al fine di ridurre al minimo l'impatto dovuto all'inserimento dell'elettrodotto nelle aree circostanti, gran parte del tracciato verrà ricostruito in cavo elicordato isolato interrato.

- Indicazione delle misure previste per mitigare eventuali impatti negativi

L'impiego del cavo di tipo elicordato consente, ai sensi del Decreto 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” (par.3.2), di non applicare le fasce di rispetto per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici, in quanto queste ultime hanno un'ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dalle norme di sicurezza sugli impianti elettrici di distribuzione.

Conclusioni

L'analisi qualitativa delle condizioni ambientali e le caratteristiche dell'impianto descritte nell'elaborato di progetto *DI - 3574-23-4888 PD*, evidenziano che la realizzazione dell'elettrodotto non impatterà negativamente sul territorio interessato e su alcuni tratti sarà migliorativo. Pertanto l’opera risulta compatibile con il territorio circostante.

CONSIDERATO:

A) Espressione della coerenza del progetto con la Pianificazione Territoriale e Urbanistica ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii.

Rilevato che in relazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) si riscontra che le opere del progetto della nuova linea elettrica a 15 kV e della nuova cabina MT, localizzate nei Comuni di Longiano e Roncofreddo, ricadono in:

- **Tav. 1 “Unità di paesaggio”:** *Unità n. 8 “Paesaggio dei fondovalle insediativi”.*
- **Tav. 2 “Zonizzazione Paesistica”:** *“Sistema dei crinali e sistema collinare” di cui all'art. 9; “Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale” di cui all'art. 19.*
- **Tav. 3 “Carta Forestale e dell'uso dei Suoli”:** *“Sistema forestale e boschivo – Pianta, gruppo, filare meritevole di tutela” di cui all'art. 10 comma 2 lett. b)* (si riscontra l’interferenza di una

siepe, che interseca il tratto di linea elettrica in cavo aereo in progetto); “Sistema delle aree agricole” di cui all'**art. 11**.

· **Tav. 4** “Dissesto e vulnerabilità territoriale”: “Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità – Depositi alluvionali” di cui all'**art. 27**; “Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Crinali” di cui all'**art. 20B**.

· **Tav. 5** “Schema di assetto territoriale”: “Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola” di cui all'**art. 74**; “Interventi di delocalizzazione e riqualificazione del comparto zootecnico” di cui all'**art. 79** (non pertinente).

· **Tav. 5A** “Zone non idonee allo smaltimento rifiuti”: non pertinente.

· **Tav. 5B** “Carta dei vincoli”: nell’area interessata dall’intervento non sono presenti vincoli derivanti da questa tavola.

· **Tav. 6** “Rischio sismico - Carta delle aree suscettibili di effetti locali”: “Zona 5 - Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche” di cui all'**art. 47**.

In riferimento all’art. 27 del PTCP che interessa il progetto, sulla base dei dati e delle verifiche riportate all'interno della Relazione geologica allegata alla documentazione presentata (v. elaborato *B5 Indagine geologica*), si ritiene che lo stesso non possa essere causa di influenza negativa sulle condizioni di stabilità dell’area.

Relativamente all’interferenza con la linea di crinale, rappresentata nella Tavola 4 del PTCP e intersecata dal tratto in cavo aereo, si ritiene il progetto migliorativo rispetto alla linea aerea MT esistente, che verrà demolita per circa 188 metri e ricostruita per soli 55 metri.

Considerato quanto sopra descritto, si ritiene il progetto di linea elettrica 15 kV e cabina MT, proposto in variante agli strumenti urbanistici del Comune di Longiano, sostanzialmente **coerente con gli strumenti di pianificazione sovraordinati**, osservando quanto segue:

A.1 Qualora la realizzazione dell'intervento determini il danneggiamento o l'abbattimento di siepi e filari alberati, come rappresentati nella Tav. 3 del P.T.C.P., il progetto dovrà prevedere opportune opere di mitigazione e/o compensazione, sulla base di quanto determinato dall'art. 10 comma 8 e comma 8bis delle norme del PTCP;

B) Espressione del Parere Motivato ai sensi del combinato disposto dell’art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e del comma 4 dell’art. 19 della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii.

Preso atto delle valutazioni contenute nella documentazione di valutazione ambientale e paesaggistica (elaborato 48 – D8 3574-23-4888 AMB) e di tutti gli elementi descritti nel Progetto come riportati in premessa;

Preso atto che:

- con nota PG/2025/29926 del 17/02/2025, assunta al prot. prov.le n. 4158 di pari data, l’Area Prevenzione Ambientale Est di Arpaè ha dichiarato che il progetto per le opere di connessione dell’impianto fotovoltaico alla rete elettrica, in merito alla valutazione di sostenibilità ambientale della variante urbanistica, oltre che in materia di esposizione ai campi elettromagnetici (CEM) e di acustica, risulta sostenibile per le matrici ambientali valutate per competenza;
- con nota Arpaè PG/2025/21198 l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna ha espresso parere favorevole in relazione al procedimento in oggetto;

Prop n 23 / 2025

- nella seduta conclusiva della CdS decisoria, in data 14/01/2025, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, in qualità di Ente nominato a rappresentare le amministrazioni periferiche dello Stato, ha espresso Parere Unico favorevole sul progetto in esame;

Richiamata, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la trasmissione delle osservazioni pervenute a seguito del deposito e della pubblicazione del progetto;

Visto che, come dichiarato dall'Amministrazione competente (Arpae) con nota acquisita al prot. prov.le n. 32686 del 29/11/2024, è stata presentata n. 1 osservazione nei termini della pubblicazione e del deposito della pratica in oggetto; di seguito sintetizzata:

Nr.	Ditta	Oggetto osservazione (sintesi)
1	Arpae PG/2024/184214 del 11/10/2024	A) Espressione di dubbi sulla pubblica utilità dell'opera. B) Opposizione al passaggio dell'elettrodotto in progetto dal terreno di proprietà. C) Valutazioni in merito alle possibili interferenze elettromagnetiche causate dall'elettrodotto.

In relazione all'osservazione presentata, si prende atto delle controdeduzioni elaborate dal proponente (prot. Arpae PG/2025/5314 del 13/01/2025) e si ritiene che non apportando ulteriori contributi ambientali, non rileva ai fini del Parere di sostenibilità;

Considerato inoltre che va perseguito un adeguato rispetto dei criteri di sostenibilità e degli obiettivi prestazionali per una gestione del territorio che colleghi le trasformazioni ad affermati principi di sicurezza e tutela della qualità ambientale-territoriale, si esprime **PARERE MOTIVATO** positivo relativamente alla proposta di variante urbanistica agli strumenti di pianificazione del Comune di Longiano, per la localizzazione della linea elettrica, in quanto non si ravvisano effetti significativi negativi sull'ambiente;

Ritenuto infine, stante i termini temporali proposti per l'esame congiunto della pratica in oggetto definiti dall'art. 14 legge 241/90, che le competenze provinciali espresse non contengano valutazioni che impediscano la formulazione di un assenso, ma pongono attenzioni e condizioni di cui tener conto in sede di rilascio di autorizzazione, da parte dell'Ente competente;

Dato atto che questa Provincia provvederà ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. a rendere pubblico il risultato della procedura;

Dato atto che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. n. 241/90 e ss.mm.ii., non sussistono, nei confronti dell'istruttore e del Responsabile del Procedimento, situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

Dato atto che il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto della procedura;

Dato atto infine che il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire ad Arpae di assumere le proprie decisioni e proseguire la propria azione autorizzatoria;

PROPONE

Per tutto quanto in premessa espresso e motivato di adottare apposito decreto presidenziale che disponga quanto segue:

1. **DI ESPRIMERE**, ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., sulla base delle soprastanti valutazioni relative all’*“Impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaica", avente potenza di picco pari a 1.189,48 kWp, sito in Comune di Longiano, in Strada Provinciale n. 85, con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza relativamente alle opere connesse alla realizzazione dell’impianto (Nuova cabina MT denominata ‘Vallieri Nicola 900KW FTV’ n. DE102759884 e linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo e aereo denominata ‘Fellon’, di connessione alla rete elettrica esistente), situate nel Comune di Longiano e nel Comune di Roncofreddo”*, **i seguenti pareri:**
 - si ritiene il progetto di linea elettrica a 15 kV e relativa cabina MT, proposti in variante alla strumentazione urbanistica del Comune di Longiano, sostanzialmente coerente con gli strumenti di pianificazione sovraordinati, alle condizioni definite al **punto A.1** della soprastante parte narrativa;
 - parere motivato di sostenibilità ambientale positivo ai sensi del combinato disposto art. 19 L.R. 24/2017 e art. 15 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente agli effetti di variante agli strumenti urbanistici del Comune di Longiano per la realizzazione della cabina e della linea elettrica in oggetto;
2. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza a provvedere;
3. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento ad Arpa - Servizio Autorizzazioni Concessioni di Forlì-Cesena, al Comune di Longiano – Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente, al Comune di Roncofreddo – Settore Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente e al Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale di questa Provincia per il seguito di competenza;
4. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all’Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 L. n. 69/2009, nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente - Provvedimenti Organi Indirizzo Politico” del sito web dell’Ente ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

Istruttore
Dott. Raffaele Miserocchi

La Responsabile del Procedimento
E.Q. Pianificazione Territoriale
Arch. Elisabetta Fabbri Trovanelli

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

Il Presidente
Lattuca Enzo

Il Segretario Generale
Mei Manuela Lucia

(atto sottoscritto digitalmente)